

STUDIO LEGALE Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 083273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE III BIS – MOTIVI AGGIUNTI QUATER – NRG 5195/2018

Oggetto: ITP- Partecipazione al Concorso Semplificato (cfr. TAR Lazio, Sezione III bis, Ord. n. 1918/2018).

PER

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	DATA E LUOGO DI NASCITA	INDIRIZZO DI RESIDENZA
MANCUSO GIACOMA		12/28/1966 CALTAGIRONE (CT)	VIA SALVO D'ACQUISTI CALTAGIRONE
GARGALLO ELEONORA		10/12/1980 COMISO	VIA GIUSTI N° 27 SAN CONO
PANUCCIO SIMONA		02/07/1980 Reggio Calabria	Via Felice Lazzaro 5 Villa San Giovanni
MARASCO VINCENZO		28/08/1974 CROTONE	CACCURI C/DA SAN LORENZO
GANGI SALVATORE		06.07.1982 Bronte	C.da piano Palo Difesa snc Bronte
PUGLIESE LUCIA		22.10.1978 VIBO VALENTIA	Via Emanuele Artusa n. 7 Filandari
BRUCATO PIETRO		23.03.1979 Petalia Sottana (PA)	Via Torino 21 Palermo (PA)
MORELLO GIOVANNI		18/06/1976 LICATA AG	CORT.LE IAPICHINO, 1 LICATA
BORSELLINO LILIANA		22/01/1979 Feltre (BL)	Corso calatafimi 110/c Marsala (TP)
SPOSARO GIUSEPPINA		20.11.1979 Bracciano	Contrada Magnapoco Castrovillari
ALESCI GIUSEPPE		7/27/1969 LICATA	VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 13 LICATA

STUDIO LEGALE

Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	DATA E LUOGO DI NASCITA	INDIRIZZO DI RESIDENZA
VINCENTI ANTONIO		11/13/1961 LICATA AG	VIA G. FRANGIPANE, 6 LICATA
RUGGIA ANTONIO		10/06/1983 LOCRI	CONTRADA GNURA MOMMA SNC LOCRI
ARMENTANO ANTONIO		24/10/1990 Castrovillari	Via Parapugna, 5 Frascineto
VINCENTI SERGIO		22/05/1963 Licata	Via Martiri Della Liberta' 31 Licata
DI LIBERTO SALVATORE		28/06/1986 Caltagirone	Via G. Santagati,111 Ramacca (CT)
FALCONE BRUNO		29/12/1976 Zurigo	Via G. Guarino Amella, 15 Canicattì
SPATA GIUSEPPINA		20/07/1976 Basilea (Svizzera)	Contrada Scorciavacca Snc Mezzojuso
BORSELLINO GIUSEPPINA		22/01/1979 Feltre (Bl)	Via Oliveto, 120 Ribera (Ag)
BORSELLINO VALERIA		22/01/1979 Feltre (Bl)	Via Calabria, 5 Ribera (Ag)
LENTINI FILIPPO		22/04/1976 Ribera (Ag)	Via Oliveto, 120 Ribera (Ag)
CRISTOFALO CONCETTA		28/12/1987 Crotone	Via Per Capo Rizzuto Isola di capo rizzuto
VIVIANO GIUSEPPE		15.04.1988 Palermo	Via Perez 35 Terrasini
MAGRO AUDENZIA		13.09.1978 Corleone	Via Nino Bixio, 9 Palermo

tutti rappresentati e difesi come da mandati cartacei allegati in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



**Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi

n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - in persona del legale rappresentante p.t., - con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

MIUR- dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso

STUDIO LEGALE

Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

BELLE' Anna Maria (BLLNMR61T60D883H) residente in Via Cortile Case popolari n. 1 - 73014 - Gallipoli (Le)

MUTO FRANCESCO nato il 10/03/1975 e residente in VIA BUONARROTI 1- 21100- VARESE – b16 Lombardia

PANO DANIELA nata il 1/9//1977 e residente in VIA POSTALE VECCHIA 1 A- 23854- OLGINATE (LC) – b16 Lombardia

GALLOTTI IDA nata il 13/07/1974 e residente in VIA SCARPONI 50 -27100 – PAVIA. – Lombardia b16

GALOTTA MICHELINA nata il 10/7/1974 e residente in STRADA ROVIGO 113 – 46035

–OSTIGLIA (MANTOVA) – Lombardia b16

COTRONEO ANNUNZIATA nata il 18/06/1960 e residente in VIA DELLA GARZEGNA 1 12080 VICOFORTE (CN) - B016 PIEMONTE

BOCCHIO PATRIZIA nata il 27/11/1970 Milano VIA MINIERE 14 10015 IVREA TORINO- B016 PIEMONTE

TROTTA GIUSEPPE nato il 26/03/1970 e residente in VIA GAETANO GUGLIELMETTI 18, 29100 PIACENZA -B016 EMILIA ROMAGNA

URGIAS SABINA nata il 21/04/1974 e residente in VIA DEL DONATORE 218, INT. 5 48014 CASTEL BOLOGNESE (RAA)-B016 EMILIA ROMAGNA

RAFFAELI PIETRO nato il 04.01.1965 e residente in VIA Giuseppe Berto N.10-88078 SOVERATO (CZ)- A041 CALABRIA

MENDICINO CLARA nata il 22/5/1967 e residente in VIA GIOVANNI KEPLERO N.9 - 20862 - ARCORE (MB) – A041 USR LOMBARDIA

SCOMMEGNA SABINA nata il 02/09/1966 e residente in VIA CREVA 29B -21016 LUINO (VA) - A041 USR LOMBARDIA

CROSERI PATRIZIA nata il 11/06/1965 e residente in VIA COLLEONI 2-24030-MOZZO (BG)- A041 USR LOMBARDIA

STUDIO LEGALE

Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

RACCIO RAFFAELE nato il 17/08/1967 e residente in VIA DELLO SPORT 3 -40075
PIANORO (Bo)- A041 EMILIA ROMAGNA

ZULLO ANTONIA nata il 13/12/1977 e residente in VIA VITTORIA NENNI 21-29010
PONTENURE (PIACENZA) - A041 EMILIA ROMAGNA

CHIAVERINA LUIGINO MAURIZIO nato il 24/05/1956 e residente in VIA RONCHI
23 10018, PAVONE CANAVESE (TO)- A041 PIEMONTE

PANAROTTO DENISE nata il 08/11/1970 e residente in PIAZZA MONSIGNOR
CANEUS 10, 36023 LONGARE (VI)- A041 VENETO

MIGALE MARINA nata il 09/11/1960 e residente in VIA DEL RISORGIMENTO 34 -
37126 VERONA- A041 VENETO

CUTTONE FRANCESCO nato il 20/9/1977 e residente in VIA PAPA GIOVANNI XXIII
95, 28845 DOMODOSSOLA (VB) - ADSS PIEMONTE

COSTANZO CARMELA nata il 11/08/1973 e residente in VIA SAURO NAZARIO, 12,
10093- COLLEGNO (TO) - ADSS PIEMONTE

DISSETTE STEFANO nato il 09/1/1965 e residente in RIONE SANT'ANDREA 247,
30015- CHIOGGIA (VE)- B016 VENETO

PAIOLA VALERIA nata il 12/8/1971 e residente in VIA RASA LENDINARA 22, 45026
LENDINARA (ROVIGO) - B016 VENETO

ZERILLI GIUSEPPE nato il 09/6/1981 e residente in VIA URUGUAY 30, 91026,
MAZZARA DEL VALLO TRAPANI- B016 VENETO

CEGLIA REGINA nato il 02/1/1967 e residente in VIA TAURANO 50 BIS, 84016,
PAGANI (SA) - A041 CAMPANIA

AMMENDOLA MONICA nata il 20/10/1979 e residente in VIA DEI GRECI 74 C, 84135,
SALERNO- A041 CAMPANIA

RUSSO CARMINE nato il 8/5/1976 e residente in VIA SAVORITO 27, INT 7-
PALAZZINA 4- 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI)- A041 CAMPANIA

PENITENTE ALBINA nata il 6/12/1963 e residente in CONTRADA BARAGIANO 9/B -
85100 POTENZA- A041 USR BASILICATA

SCASCIAMACCHIA ENZO nato il 2/2/1977 e residente in VIA NAZIONALE 77/B,

STUDIO LEGALE

Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

75100 MATERA- A041 USR BASILICATA

CAMPANELLI LUCIA nata il 27/10/1969 e residente in VIA GIUSEPPE FANELLI, 283,
70125 BARI- A041 PUGLIA

FANIZZI LUCREZIA nata il 11/12/1966 e residente in VIA TENENTE BARLETTA 16,
70043, MONOPOLI (BA) - A041 PUGLIA

PETRONE STEFANIA nata il 15/7/1976 e residente in VIA GIACOMO MATTEOTTI 58
B, 73052 PARABITA (LE)- A041 PUGLIA

FELICIOTTO GRAZIELLA nata il 2/7/1959 e residente in VIA DELLA ZECCA 36,
98122, MESSINA – A041 SICILIA

SORCE GIUSPPE nato il 22/5/1970 e residente in VIALE AIACE, 15/A, 98151
PALERMO– A041 SICILIA

MANNUZZA ANTONINO nato il 27/9/1972 e residente in VIA PALERMO 135, 95046,
PALAGONIA (CT) – A041 SICILIA

LUNERTI RAFFAELLA nata il 9/2/1972e residente in VIA NICOLA COPERNICO 8,
66066 - GROTTAMMARE (AP)- ADSS MARCHE

PANO PAOLA nata il 1/11/1986 e residente in MASO PAOLI N 40- 38050 -
FRASSILONGO (TN)- B016 LIGURIA

GRINO CHIARA nata il 05/02/1976 Genova e residente in VIA PER SANTA VITTORIA
224, D, 16039 SESTRI LEVANTE (Ge)-A041 LIGURIA

CAZZOLA CRISTINA nata il 07/12/1963 e residente in VIA TRENTO 28, 16145
GENOVA- A041 LIGURIA

FLORINO OTTAVIO nato il 19/12/1966 e residente in VIA MURA DELLE
CAPPUCCINE 35/7, 16128 GENOVA-A041 LIGURIA

BISCEGLIA MARIA ROSARIA ALESSANDRA nata il 17/12/1972 e residente in Via
Frate Ruggiero n. 88- 85024- Lavello (Pz)- A066 PUGLIA

AMALFI GIUSEPPE nato il 15/09/1985 e residente in Contrada San Biagio n. 4- 98060-
Piraino (Me)- A066 SICILIA

VICIDOMINI ANIELLO nato il 02/09/1973 e residente in Via Salvatore Quasimodo n. 38-
84014- Nocera Inferiore (Sa)- A066 CAMPANIA

STUDIO LEGALE Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

BORRELLI LOREDANA nata il 13/10/1964 e residente in contrada Santa Lucia n. 38- 85044- Lauria (Pz)- A066 BASILICATA

GELARDI ROSARIO nato il 21/04/1972 e residente in Via Rocco Pugliese n. 62- 89015- Palmi (Rc)- A066 –ADSS CALABRIA

NATALE MARIA LUISA nata il 23/06/1970 e residente in VIALE DELLA VITTORIA 55, 81025 MARCIANISE (CE)- ADSS CAMPANIA

GIAMMARRUSTO BARBARA nata il 22/10/1970 e residente in VIA GIUSEPPE VERROTTI, 60, 65015- MONTESILVANO (PE)- ADSS ABRUZZO

GIACOMINI MICHELE nato il 24/01/68 e residente in VIA PUCCINI n. 5, 30024- MUSILE DI PIAVE (VE)- ADSS VENETO

DAMIANO TERESA nata il 29/09/1972 e residente in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2- 70042- MOLA DI BARI (Ba)- B016 PUGLIA

BURALLI LORELLA nata il 04/05/1960 e residente in Via Francesca Vecchia 56- 51010- UZZANO (Pt)- A066 TOSCANA

BIONDO SALVATORE nato il 17/06/1976 e residente in VIA U. FOSCOLO, 81, 92026- FAVARA (AG)- ADSS SICILIA

NARCISI ALESSANDRO nato il 17/11/1977 e residente in VIA MONTEFORTE BANCO, 15, SCALA A INT.18- 95011 CALATABIANO (Ct)- ADSS SICILIA

BOSCHELLI MARIA LUISA nata il 12.08.1982 e residente in VIA FEDERICO FELLINI 4- 87040- ZUMPANO (COSENZA)- ADSS CALABRIA

IN LIMINE SUI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

I ricorrenti, contro la loro esclusione dal concorso e ai fini della partecipazione alle prove suppletive, nonché per il consequenziale accesso in graduatoria, insorgevano, unitamente ai loro colleghi, contro i primi atti escludenti già indicati ed impugnati con il ricorso ed i primi motivi aggiunti. Gli USR, successivamente, con tempistiche tra loro diverse – nonostante il bando sia lo stesso - hanno pubblicato altre e successive graduatorie che interessano i ricorrenti indicati in epigrafe.

Con i presenti motivi aggiunti, i ricorrenti insorgono dunque contro le successive ed ulteriori

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

graduatorie, gradatamente pubblicate dagli USR, e ribadiscono perciò le medesime doglianze e richieste già argomentate nei precedenti atti, in quanto viziate da illegittimità derivata. Dunque, con i presenti motivi aggiunti gli istanti ricorrono:

Per l'annullamento

delle **Graduatorie definitive di merito** per la regione e classe di concorso dei ricorrenti nei limiti del proprio interesse, come pubblicate dagli USR, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t, sui siti istituzionali degli enti, secondo la tabella in basso riportata facente parte della presente epigrafe, nella parte in cui non è previsto l'inserimento a pieno titolo dei docenti istanti. Nonché, per le medesime ed anzidette motivazione, del decreto di approvazione delle predette graduatorie di merito definitive emesse in pari data e di eventuali e pedissequae note a firma di tutti gli USR. Nonché ove occorra della manca indizione delle prove suppletive a favore dei ricorrenti ingiustamente esclusi dalla partecipazione a pieno titolo. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli elenchi (provvisori e poi definitivi) degli ammessi all'accesso alle prove (ivi comprese eventualmente quelle suppletive), per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Comunque, ove pubblicate delle graduatorie di merito definitive di tutti i ricorrenti, nella parte in cui non è previsto l'inserimento a pieno titolo dei docenti istanti. nonché ove occorra delle eventuali graduatorie ove non pubblicate per mancata indizione delle prove sulle classi di concorso comunque di interesse dei ricorrenti. nonché, per le medesime ed anzidette ragioni di tutte le eventuali rettifiche e modifiche pubblicate dall'ente in relazione ai predetti provvedimenti ivi comprese le graduatorie di merito definitive, ed ove occorra provvisorie quali atti eventualmente presupposti. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive (e ove occorra provvisorie), ivi compresi i decreti e le note, degli eventuali elenchi dei candidati ammessi alle prove, e dei verbali, atti e provvedimenti di approvazione e superamento delle prove stesse, nonché di tutti gli altri provvedimenti contestati come sopra indicati, nella parte in cui non contemplano per l'appunto gli attuali istanti.

STUDIO LEGALE Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

U.S.R. RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE E DOVE SI SONO SVOLTE LE PROVE	USR DESTINATARIO DELLA DOMANDA E OGGETTO DELL'AGGREGAZIONE	CLASSE DI CONCORSO	DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO DEFINITIVE IMPUGNATE
SICILIA ADSS	SICILIA	ADSS	26/02/2019
CALABRIA ADSS	CALABRIA	ADSS	12/03/2019

Nonché i ricorrenti ribadiscono ove occorra e nei limiti del proprio interesse le impugnazioni già avvenute con i precedenti atti: *delle Graduatorie definitive di merito per la regione e classe di concorso dei ricorrenti nei limiti del proprio interesse, come pubblicate dagli USR, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t, sui siti istituzionali degli enti, secondo la tabella in basso riportata facente parte della presente epigrafe, nella parte in cui non è previsto l'inserimento a pieno titolo dei docenti istanti. Nonché, per le medesime ed anzidette motivazione, del decreto di approvazione delle predette graduatorie di merito definitive emesse in pari data e di eventuali e pedissequae note a firma di tutti gli USR. Nonché ove occorra della manca indizione delle prove suppletive a favore dei ricorrenti ingiustamente esclusi dalla partecipazione a pieno titolo. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli elenchi (provvisori e poi definitivi) degli ammessi all'accesso alle prove (ivi comprese eventualmente quelle suppletive), per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Comunque, ove pubblicate delle graduatorie di merito definitive di tutti i ricorrenti, nella parte in cui non è previsto l'inserimento a pieno titolo dei docenti istanti. nonché ove occorra delle eventuali graduatorie ove non pubblicate per mancata indizione delle prove sulle classi di concorso comunque di interesse dei ricorrenti. nonché, per le medesime ed anzidette ragioni di tutte le eventuali rettifiche e modifiche pubblicate dall'ente in relazione ai predetti provvedimenti ivi comprese le graduatorie di merito definitive, ed ove occorra provvisorie quali atti eventualmente presupposti. Inoltre, dei verbali, atti e*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive (e ove occorra provvisorie), ivi compresi i decreti e le note, degli eventuali elenchi dei candidati ammessi alle prove, e dei verbali, atti e provvedimenti di approvazione e superamento delle prove stesse, nonché di tutti gli altri provvedimenti contestati come sopra indicati, nella parte in cui non contemplano per l'appunto gli attuali istanti.

U.S.R. RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE E DOVE SI SONO SVOLTE LE PROVE	USR DESTINATARIO DELLA DOMANDA E OGGETTO DELL'AGGREGAZIONE	CLASSE DI CONCORSO	DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO DEFINITIVE IMPUGNATE
LAZIO A066	ABRUZZO	A066	18/12/2018
	LAZIO	A066	18/12/2018
	MARCHE	A066	18/12/2018
	SARDEGNA	A066	18/12/2018
	TOSCANA	A066	18/12/2018
	UMBRIA	A066	18/12/2018
PUGLIA B016	BASILICATA	B016	18/12/2018
	CAMPANIA	B016	18/12/2018
	CALABRIA	B016	18/12/2018
	PUGLIA	B016	18/12/2018
	SICILIA	B016	18/12/2018
CAMPANIA ADSS	CAMPANIA	ADSS	30/11/2018
EMILIA ROMAGNA ADSS	EMILIA ROMAGNA	ADSS	13/12/2018
LAZIO ADSS	LAZIO	ADSS	27/12/2018
	SARDEGNA	ADSS	27/12/2018
LOMBARDIA ADSS	LOMBARDIA	ADSS	6/12/2018
	LIGURIA	ADSS	6/12/2018
BASILICATA ADSS	BASILICATA	ADSS	12/12/2018
ABRUZZO ADSS	ABRUZZO	ADSS	6/12/2018
VENETO ADSS	VENETO	ADSS	11/12/2018

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

delle Graduatorie definitive di merito per la regione e classe di concorso dei ricorrenti nei limiti del proprio interesse, come pubblicate dagli USR, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t, sui siti istituzionali degli enti, secondo la tabella in basso riportata facente parte della presente epigrafe, nella parte in cui non è previsto l'inserimento a pieno titolo dei docenti istanti. Nonché, per le medesime ed anzidette motivazione, del decreto di approvazione delle predette graduatorie di merito definitive emesse in pari data e di eventuali e pedissequae note a firma di tutti gli USR. Nonché ove occorra della manca indizione delle prove suppletive a favore dei ricorrenti ingiustamente esclusi dalla partecipazione a pieno titolo. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli elenchi (provvisori e poi definitivi) degli ammessi all'accesso alle prove (ivi comprese eventualmente quelle suppletive), per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Comunque, ove pubblicate delle graduatorie di merito definitive di tutti i ricorrenti, nella parte in cui non è previsto l'inserimento a pieno titolo dei docenti istanti. nonché ove occorra delle eventuali graduatorie ove non pubblicate per mancata indizione delle prove sulle classi di concorso comunque di interesse dei ricorrenti. nonché, per le medesime ed anzidette ragioni di tutte le eventuali rettifiche e modifiche pubblicate dall'ente in relazione ai predetti provvedimenti ivi comprese le graduatorie di merito definitive, ed ove occorra provvisorie quali atti eventualmente presupposti. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive (e ove occorra provvisorie), ivi compresi i decreti e le note, degli eventuali elenchi dei candidati ammessi alle prove, e dei verbali, atti e provvedimenti di approvazione e superamento delle prove stesse, nonché di tutti gli altri provvedimenti contestati come sopra indicati, nella parte in cui non contemplano per l'appunto gli attuali istanti.

STUDIO LEGALE

Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

U.S.R. RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE E DOVE SI SONO SVOLTE LE PROVE	USR DESTINATARIO DELLA DOMANDA E OGGETTO DELL'AGGREGAZIONE	CLASSE DI CONCORSO	DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO DEFINITIVE IMPUGNATE
CAMPANIA A066	BASILICATA	A066	<u>25/10/2018</u>
	CAMPANIA	A066	<u>25/10/2018</u>
	CALABRIA	A066	<u>25/10/2018</u>
	PUGLIA	A066	<u>25/10/2018</u>
	SICILIA	A066	<u>25/10/2018</u>

I ricorrenti, inoltre, contro la loro esclusione dal concorso e ai fini della partecipazione alle prove suppletive, nonché per il consequenziale accesso in graduatoria, insorgevano, unitamente ai loro colleghi, contro i primi atti già indicati ed impugnati con il ricorso e i primi motivi aggiunti, che qui si richiamano al fine di ribadire dell'annullamento nei limiti del proprio interesse: *delle Graduatorie definitive di merito per la regione e classe di concorso dei ricorrenti nei limiti del proprio interesse, come pubblicate dagli USR, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t, sui siti istituzionali degli enti, secondo la tabella in basso riportata facente parte della presente epigrafe, nella parte in cui non è previsto l'inserimento a pieno titolo dei docenti istanti. Nonché, per le medesime ed anzidette motivazione, del decreto di approvazione delle predette graduatorie di merito definitive emesse in pari data e di eventuali e pedissequae note a firma di tutti gli USR. Nonché della manca indicazione delle prove suppletive a favore dei ricorrenti ingiustamente esclusi dalla partecipazione a pieno titolo. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli elenchi (provvisori e poi definitivi) degli ammessi all'accesso alle prove (ivi comprese eventualmente quelle suppletive), per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Comunque, ove pubblicate delle graduatorie di merito definitive di tutti i ricorrenti, nella parte in cui non è previsto l'inserimento a pieno titolo dei docenti istanti. nonché ove occorra delle eventuali graduatorie ove non pubblicate per mancata indicazione delle prove sulle classi di concorso comunque di interesse dei ricorrenti. nonché, per le medesime ed anzidette ragioni di tutte le*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

eventuali rettifiche e modifiche pubblicate dall'ente in relazione ai predetti provvedimenti ivi comprese le graduatorie di merito definitive, ed ove occorra provvisorie quali atti eventualmente presupposti. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive (e ove occorra provvisorie), ivi compresi i decreti e le note, degli eventuali elenchi dei candidati ammessi alle prove, e dei verbali, atti e provvedimenti di approvazione e superamento delle prove stesse, nonché di tutti gli altri provvedimenti contestati come sopra indicati, nella parte in cui non contemplano per l'appunto gli attuali istanti.

U.S.R. RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE E DOVE SI SONO SVOLTE LE PROVE	USR DESTINATARIO DELLA DOMANDA E OGGETTO DELL'AGGREGAZIONE	CLASSE DI CONCORSO	DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO DEFINITIVE IMPUGNATE
LOMBARDIA (B016)	LOMBARDIA	B016	24/08/2018
	VENETO	B016	24/08/2018
	PIEMONTE	B016	24/08/2018
	EMILIA ROMAGNA	B016	24/08/2018
	LIGURIA	B016	24/08/2018
<u>LOMBARDIA A041</u>	<u>EMILIA</u>	<u>A041</u>	<u>31/7/2018</u>
	LOMBARDIA	A041	31/7/2018
	PIEMONTE	A041	31/7/2018
	VENETO	A041	31/7/2018
	LIGURIA	A041	31/7/2018

STUDIO LEGALE Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

U.S.R. RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE E DOVE SI SONO SVOLTE LE PROVE	USR DESTINATARIO DELLA DOMANDA E OGGETTO DELL'AGGREGAZIONE	CLASSE DI CONCORSO	DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO DEFINITIVE IMPUGNATE
CAMPANIA A041	CAMPANIA	A041	30/8/2018
	BASILICATA	A041	30/8/2018
	CALABRIA	A041	30/8/2018
	PUGLIA	A041	30/8/2018
	SICILIA	A041	30/8/2018
MARCHE ADSS	MARCHE	ADSS	14/8/2018
PIEMONTE ADSS	PIEMONTE	ADSS	17/8/2018

I ricorrenti ribadiscono la richiesta di annullamento degli atti già fatti oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo:

- **del DM n. 995/2017** pubblicato in data 09/02/2018 nella Gazzetta ufficiale n. 33, a firma del Ministro pt., dei pedissequi allegati e note, avente ad oggetto “*Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione*”
- **del DDG n. 85** pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale-

Concorsi ed esami n.14, e dei pedissequi allegati e note, a firma della dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto “*Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*”.

Nella parte in cui entrambi gli impugnati provvedimenti, tra i requisiti di accesso, non permettono agli istanti, diplomati presso gli Istituti Tecnici Professionali e commerciali, la partecipazione al predetto “*Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*” per la classe di concorso A066. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti non consentono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere ingresso soltanto coloro che, secondo il MIUR, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui il bando e il regolamento legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 22 marzo 2018 ore 23.59 (con successiva proroga al 26 marzo ore 14.00), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai ricorrenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso. Nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non riconoscono il titolo degli istanti come valido ed abilitante ai fini della partecipazione al concorso, escludendo perciò tale titolo tra quelli ritenuti abilitanti ai fini dell'ammissione al bando. Nonché nella parte in cui non permettono l'accesso al concorso per la classe A066 (ex A075-A076) ovvero in quelle affini A041, B16, posti di sostegno. Nonché se intesa in senso lesivo ed escludente gli istanti, della nota n. 18488 dell'11.12.2014 e di tutte le eventuali note attuative e di tutti i decreti e provvedimenti richiamati nella premessa, con riferimento alle classi di concorso A066 (ex A075-A076) ovvero in quelle affini A041, B16 posti di sostegno. Nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati limitano la

partecipazione al concorso ai soli docenti già inseriti, anche a seguito di un provvedimento giudiziario di merito o cautelare, oppure ritenuti abilitati entro il 31 maggio 2017, nelle gae o nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto, con esclusione dei ricorrenti non inseriti entro la predetta data. Nonché ove occorra se inteso in senso lesivo per gli istanti il DPR n. 19/2016 come modificato dal DM n. 259/2017 aventi ad oggetto il riordino delle classi di concorso, nella parte in cui alla tabella A, la classe A066 è intesa come ad esaurimento o esubero, con ingiusta esclusione dei ricorrenti dal concorso, senza intendere tale classe A066 comprensiva al suo interno delle classi affini A41, B16, posti di sostegno.

Nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati consentono ingiustamente agli USR di escludere gli istanti dal concorso, in quanto - per assurdo ed illegittimamente - ritenuti sprovvisti dei requisiti di ammissione. Nonché nella parte in cui il bando e il regolamento escludono i ricorrenti, senza tenere peraltro conto che per le correlate classi di concorso non sono mai stati attivati, ai sensi del dm n. 249/2010, i cicli ordinari di abilitazione. Pertanto, nella parte in cui i citati provvedimenti non ritengono ingiustamente abilitante il diploma conseguito per le classi di concorso A066 ovvero A041, posti di sostegno e B16, ex Dm 39/98 allegato C, ora confluite nel DPR n. 19/2016 e successive modifiche, ai sensi del quale i docenti ITP devono comunque essere ammessi alla procedura concorsuale de quo. Nonché, ove occorra nei limiti dell'interesse, la nota del 15 marzo 2018 n. 14192 circa la selezione dei commissari per la selezione dei candidati al concorso, nella parte in cui non si intendono per candidati gli odierni ricorrenti, in quanto diplomati ricorrenti. Nonché nella parte in cui il dpr 19/2016, dm 259/2017 e gli impugnti provviedimenti ove occra se intesi in senso lesivo per gli istanti non permettono ai ricorrenti di insegnare con il proprio titolo le materia affini alla a066, nel riordino delle classi di concorso, e cioè A41 e B16 e posti di sostegno.

Per le medesime ed anzidette ragioni nei limiti dell'interesse, se interpretati nel senso di escludere i ricorrenti dal recente concorso e di non riconoscere il valore abilitante del titolo dei ricorrenti, ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del bando e del regolamento, e dei rispettivi procedimenti amministrativi compresi ove occorra gli atti endoprocedimentali finalizzati alla conclusione e formazione dei predetti procedimenti e provvedimenti amministrativi impugnati, compresi tutti i provvedimenti indicati nelle

premesse del bando e regolamento che anche qui si impugnano, nei limiti dell'interesse, a firma del MIUR: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni, compreso il decreto ministeriale 25 marzo n. 81 del 2013, che modifica il precedente dm n. 249/2010; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante

«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i provvedimenti attuativi della revisione degli ordinamenti del primo e secondo ciclo di istruzione inerenti le indicazioni nazionali e i provvedimenti specifici di apprendimento; nei limiti dell'interesse il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento

recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; il decreto del Ministro dell'istruzione, della università' e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento» e tutti i provvedimenti da esso richiamati in premessa che qui si impugnano integralmente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché' del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità»; il decreto del MIUR n. 31 dicembre 2015 n. 980 e 8 gennaio 2016 n. 3; il decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 avente ad oggetto “norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art 64 comma 4 del Ddl 112/2008 conv. L 133/2008. Nonché laddove il Miur, nell’ escludere le classi di concorso dei ricorrenti in occasione dei recenti corsi di abilitazione, ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione complessiva del predetto decreto (n. 354/1998 anch’esso impugnato nei limiti dell’interesse) alla luce del nuovo assetto delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi del primo e secondo grado dell’istruzione; nonché laddove ha ritenuto opportuno costituire ambiti disciplinari ampi ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, un’ampia mobilità professionale nell’ambito del settore individuato; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, compresi tuti gli allegati e note, che dispone la revisione dell'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato

nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo ivi compresa ove occorra se intesi nel senso di escludere i ricorrenti dal recente concorso, l'impugnazione di tutte le premesse del predetto decreto, tra cui le parti ove il MUR ha inteso dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi dell'articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto; laddove il MIUR, escludendo i ricorrenti e non riconoscendo il valore abilitante del titolo in relazione alle classi di concorso tecnico pratiche, ha ritenuto che occorre effettuare una ricognizione degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche al fine di consentire la definizione dell'organico dell'autonomia a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e di assicurare conseguentemente l'ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995 ,restituito dalla Corte dei conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiché' non rientrante tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché ove occorra nei limiti dell'interesse, se intesa come provvedimento escludente gli istanti, la tabella A allegata al suddetto decreto, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché' del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984 , recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Nonché ove occorra nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, esclusi ingiustamente dal concorso, laddove il MIUR ha “ritenuto” nei provvedimenti

impugnati, di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiché la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilità determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017; di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo già include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio; di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5; che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiché prevede l'inserimento di una specifica già indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante; ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell'opportunità di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea; di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiché in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D

1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di lavoro per la

copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».

Di tutti i decreti – ove occorra e nei limiti dell'interesse – a firma del MIUR, con cui il MIUR ha indetto i corsi tfa primo e secondo ciclo, pas e comunque i cicli di abilitazione e specializzazione sino ad oggi tenutisi, nella parte in cui il MIUR non ha incluso regolarmente le classi per l'insegnamento tecnico pratiche c.d. ITP. Pertanto, del Decreto n. 31 del 2012 per il primo ciclo del TFA, definizione dei posti disponibili in relazione alle classi di concorso, comprese le relative note e tabelle, tra cui non compaiono le cdc ITP; il decreto 22 ottobre 2004,

n.270 " Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509 il Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244" di cui al decreto 10 settembre 2010, n.249 e, in particolare gli articoli 3, comma 2 , lettera b) e 5, commi 1 e 2 nonché art 15 co 4; il D.M. 4 aprile 2011,

n. 139 di attuazione al Dm n. 249/2010; la nota in data 5 agosto 2011 n.81 della Direzione generale, riguardante lo studente e il diritto allo studio, con cui sono state fornire indicazioni alle Università in ordine alle modalità e termini per formulare le proposte di istituzione e attivazione

dei corsi di TFA relativi a ciascuna classe di abilitazione, rispettivamente per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, previa acquisizione del parere favorevole del rispettivo Comitato regionale di coordinamento integrato con il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale; decreto direttoriale n 74 del 23 aprile 2012 (compresi gli allegati); Dm 21 settembre 2012 n. 80 avente oggetto prove di esame relativi ai programmi per il posto nella scuola secondaria di primo e secondo grado infanzia e primaria; del provvedimento della Direzione generale, riguardante lo studente e il diritto allo studio, del 12 settembre 2011 n. 241 con cui gli Atenei sono stati invitati ad indicare per ciascuna classe di abilitazione la

propria offerta formativa in rapporto alle capacità ricettive in termini di disponibilità di studenti iscrivibili ai corsi di TFA; ove occorra il dm 39/98 se interpretato in senso escludente gli istanti dal concorso; l'offerta formativa proposta da ciascun Ateneo rispettivamente pari a complessivi

7.239 posti per il TFA per la scuola secondaria di I grado e 19.125 posti il TFA per la scuola secondaria di II grado; il “considerato” del MIUR, nel decreto di attivazione del primo ciclo TFA, che relativamente al TFA per la scuola secondaria di primo e secondo grado al predetta offerta risulta complessivamente superiore al citato fabbisogno e concertata su alcune cdc e carente per altre; il “considerato” che occorre tenere conto della dimensione di articolazione classi adeguate alla organizzazione ed alla fruibilità dei corsi TFA; il considerato del Miur, il quale ha deciso di correlare le proposte di TFA per la scuola secondaria di I e di II grado presentate dagli Atenei con il fabbisogno del sistema istruzione ai sensi di quanto sopra riportato; TFA per l'insegnamento nella scuola secondaria di I grado sono pari a complessivi

4.275 posti, definiti in ambito regionale per ciascun Ateneo e nel numero indicato per singola classe di concorso di cui alla Tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Per l'anno accademico 2011/2012, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado sono pari a complessivi 15.792, definiti in ambito regionale per ciascun Ateneo e nel numero indicato per singola classe di concorso di cui alla Tabella B allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Nonché sempre se inteso in senso escludente le classi di concorso ITP, del “ritenuto” del MIUR, sulla base della compiuta istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2011-2012 la programmazione a livello nazionale del Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado; laddove il MIUR ha altresì ritenuto di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università; i pareri del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 30 dicembre 2011 e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 febbraio 2012, previsti dall'art. 5 del DM n. 249/10; i pareri del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 30 dicembre 2011 e del Ministro

dell'economia e delle finanze in data 24 febbraio 2012, previsti dall'art. 5 del DM n. 249/10. Dm 31/2012; DM 8 novembre 2011 reclutamento tutor; Decreto dipartimentale n. 22 maggio 2014 n. 263; Decreto dipartimentale 05 giugno 2014 n. 306; Decreto dipartimentale 24 giugno 2014 n. 425; Decreto direttoriale 1 ottobre 2014 n. 698 avente ad oggetto istruzioni in merito alla procedura del tfa secondo ciclo; Nota MIUR 1 ottobre 2014 n. 11020, selezioni tfa; nota MIUR 1° ottobre 2014 n. 10992 avente ad oggetto procedura tfa offerta formativa afam. Nonché l' Avviso MIUR tfa secondo ciclo secondo cui sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande; Decreto Pubblica istruzione n. 357/1998 recante programmi e prove di esame per e classi di concorso a cattedre e a spostati di insegnanti tecnico pratico e arte applicata e di istituti di istruzione secondaria ed artistica. Ove occorra Del DM n. 948 del 01 dicembre 2016, e di ogni eventuale e pedissequa nota riguardanti l'attivazione dei TFA. Del DM n. 270 del 2004 a firma del MIUR recante "modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modificazioni. Decreto 9 luglio 2009 MIUR di concerto con il Ministro per la PA ed innovazione circa il riordino delle laurea. Il Dm n. 22/2005 MIUR avente ad oggetto l'integrazione delle classi di concorso in relazione ai corsi di laurea magistrale e specialistica. Il Dm del 26 luglio 2007 allegato 2 con cui è stata definitiva la corrispondenza tra classi di laurea e titolo ai sensi del dm 270/2004 e dm 3 novembre 1999 n. 509. Ove occorra, per le predette ragioni, sempre se intesi in maniera lesiva per gli istanti, ossia se intesi come impeditivi alla partecipazione dei ricorrenti al concorso ad oggetto: del dm 30 settembre 2011 a firma MIUR riguardante il Tfa sostegno; DM n. 312 del 2014 a firma del MIUR pubblicato il 16 maggio 2014 riguardante l'attivazione del secondo ciclo del TFAe di tutti i provvedimenti richiamati in premessa che qui si impugnano. Del dm n. 832 del 10 novembre del 2014 a firma del MIUR aventi ad oggetto l'attivazione dei corsi di specializzazione sul sostegno anno 2014/2015. In tale senso, sempre aventi ad oggetto l'attivazione del tfa abilitazione e specializzazione laddove sono escluse le classi i.t.p, del Dm 612/2014, nota 30 dicembre 2014 n. 20175; nonché laddove il MIUR ha ritenuto la necessità di definire le modalità e termini

per l'accesso al tirocinio formativo attivo riservato ai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), e c), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; con riferimento al secondo ciclo TFA il "considerato" del MIUR, contenuto nel bando istitutivo del ciclo di abilitazione TFA, che, nel precedente ciclo di TFA (primo ciclo), in mancanza di un sistema di redistribuzione dei candidati idonei a livello territoriale, è stato ammesso ai relativi percorsi, a livello nazionale, un numero di candidati inferiore rispetto al numero di posti autorizzati e resi disponibili dalle università; ritenuto opportuno valorizzare comunque i risultati delle prove di accesso al precedente ciclo di TFA, consentendo l'ammissione in soprannumero a questo II ciclo di TFA per coloro che hanno sostenuto e superato tutte le prove di ammissione al precedente percorso di TFA, risultando, all'esito delle stesse, idonei ma non utilmente collocati in graduatoria per mancanza di posti disponibili nell'ateneo di riferimento; considerato che la scadenza del bando di concorso e il *test* preliminare sono fissati prima della conclusione della sessione estiva dei corsi universitari; laddove il MIUR con esclusione delle cdc ITP ha: ritenuto di poter consentire, al fine di riconoscere un'opportunità anche ai giovani laureati e ai fini di una più ampia partecipazione, anche a coloro che conseguono i titoli di ammissione prima dello svolgimento delle prove scritte, e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014, l'iscrizione con riserva al *test* preliminare del percorso di tirocinio formativo attivo, come previsto anche per le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che proprio a tali fini prevedevano l'espletamento delle prove di accesso nel mese di settembre; ritenuto altresì, di poter ammettere con riserva al solo *test* preliminare la suddetta categoria di soggetti e di poter sciogliere la riserva solo all'esito del conseguimento dei necessari titoli di ammissione entro e non oltre la data del 31 agosto 2014; ritenuto di dover consentire la medesima ammissione con riserva al *test* preliminare per i percorsi di specializzazione sul sostegno anche a coloro che conseguono il titolo di abilitazione, necessario per l'accesso ai suddetti percorsi, prima dello svolgimento delle prove scritte, e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014; di tutti decreti del MIUR con cui sono stati ammessi in soprannumero ai cicli del Tfa e tfa sostegno i docenti risultati idonei. DM n. 139/2011 del 4 aprile 2011 a firma del MIUR relativo all'attivazione dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti in

attuazione del decreto del MIUR 10 settembre 2010 n. 249. DM 11 novembre 2011 tra cui l'allegato A; Decreto del Direttore Generale del

MIUR n. 1349 del 9 aprile 2014, con il quale le Università sono state autorizzate ad attivare i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS); DM n. 376/2014 a firma del MIUR e del dm N. 487/2014 a firma del MIUR del 20 giugno 2014 recante attuazione dei corsi del secondo ciclo di abilitazione e specializzazione. Dm n. 312 del 2014 a firma del MIUR con cui è stato indetto il secondo ciclo del TFA; del DM n. 850 del 27 ottobre 2015 a firma del MIUR, recante “obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova, ai sensi dell’articolo 1 comma 118, della Legge 13 luglio 2015 n. 107; del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” e successive modificazioni; il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante “*Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio*”; il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante “*Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*” e successive modificazioni, DM n. 967/2014 a firma del MIUR pubblicato il 24 dicembre 2014 avente ad oggetto l’indizione del secondo ciclo per il sostegno TFA. In definitiva, di tutti i decreti ministeriali e dei rispettivi procedimenti amministrativi con cui sono stati indetti i cicli di abilitazione TFA, primo e secondo ciclo, pas e tfa sostegno, compresi gli atti di formazione di tali decreti, emanati dal MIUR e i bandi, se interpretati in senso lesivo per i ricorrenti ai cui corsi non hanno potuto partecipare. In tale senso il dm 141/2017, Dm 948/2016, Dm 226/2017 e di tutti i decreti con cui sono è stato indetto anche il terzo ciclo TFA sostegno. Per le predette ragioni, cioè nel senso di escludere i ricorrenti dal recente concorso, di tutti i decreti che, nel riconoscere valide le abilitazioni all’insegnamento, diversamente denominate, non contemplano- dalla loro

STUDIO LEGALE

Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

istituzione ad oggi- anche quella conseguita tramite ITP. Nonché solo ove occorra, se intesi in senso lesivo per gli istanti, di tutti i decreti emessi dal MIUR che non riconoscono come abilitante il diploma ITP, di cui sono in possesso gli odierni ricorrenti, o comunque non riconoscono tale titolo come valido per l'inserimento in seconda fascia g.i., sin da prima del 31 maggio 2017, con ingiusta esclusione dei ricorrenti dal recente concorso. Nonché nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, di tutti i decreti e- o provvedimenti emessi dal MIUR per l'aggiornamento, integrazione e modificazione delle graduatorie di istituto dalla loro istituzione sino al più recente decreto, se intesi nel senso escludente i ricorrenti dal concorso in connessione con i provvedimenti principali impugnati.

Pertanto, ove occorra, ai fini della partecipazione al presente bando, che include soltanto i diplomati ITP inseriti entro il 31 maggio 2017 nella seconda fascia gi o nelle gae, ma esclude i ricorrenti che entro tale data non risultano inseriti: della nota a firma del MIUR, pubblicata in data 17 agosto 2017. Nonché di tutte le successive ed eventuali comunicazione, note e circolari eventualmente trasmesse al MIUR dagli uffici scolastici e sindacali aventi ad oggetto l'esclusione, per le predette ragioni, dei docenti ITP. Di ogni altro atto presupposto consequenziale e-o connesso ove occorra ai fini della partecipazione al recente concorso:
Dm

n. 374/2017 del 01/06/2017, riguardante l'inserimento degli ITP nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto, se inteso nel senso di escludere, in modalità connessa al bando, i ricorrenti dal recente concorso, con la conseguenza che il MIUR ha previsto l'inserimento soltanto dei docenti che hanno partecipato ai corsi ordinari di abilitazione, senza tenere conto della mancata attivazione dei corsi abilitante per le classi di concorso ITP e senza tenere conto del valore abilitante in sé del diploma ITP. Nonché per le predette ragioni di tutte le note- circolari emanate dagli Uffici scolastici Regionali e Provinciali, dall'ATP e dal MIUR. Per le predette e medesime ragioni nei limiti dell'interesse, se intesi nel senso di determinare l'esclusione dei ricorrenti: Del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19 e successive modifiche; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2007 n. 131 concernente Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della

Legge 3 maggio 1999 n. 124; Dell'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle graduatorie medesime; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 aprile 2014 n. 235; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 326 avente ad oggetto l'inserimento in seconda fascia per il triennio 2014-2017 previo scioglimento delle riserva; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 n. 92; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 81/2013; 1 febbraio 2015 - Del DDG n. 680 del 6 luglio 2015; 1 agosto 2015 - Del DDG n. 680 del 6 luglio 2015;

1 febbraio 2016 - Del DDG n. 89 del 16 febbraio 2016; 1 agosto 2016 - Del DDG n. 643 dell'11 luglio 2016; 1 febbraio 2017- Del DDG n. 3 dell'11 gennaio 2017; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 94/2016; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 95/2016; ove occorra Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 39/1998 riguardante le classi di concorso e la corrispondenza tra titoli e classi di concorso ante Dpr 19/2016; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 201/2000; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 248/2015; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 353/2014 avente ad oggetto l'aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto con riferimento al triennio 2014-2017 e del 375/2014 aventi il medesimo oggetto, Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308/2014 riguardante la tabella di valutazione dei titoli e servizi per l'inserimento in seconda fascia durante il triennio 2014-2017; Del DDG n. 3/2017; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 460/1998; Del Decreto del Ministro

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82/2004; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 27/2007; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 137/2007 avente ad oggetto l'aggiornamento e l'istituzione delle graduatorie di istituto; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 44/2011 avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie provinciali; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 47/2011 avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie provinciali; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 62/2011; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 avente ad oggetto l'istituzione del tfa sostegno; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 81/2012; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 53/2017; Del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999. Del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, concernente il regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; se interpretato in senso lesivo ed escludente il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, prot. n. 39, concernente il testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, recante costituzione di ambiti disciplinari per classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università scientifica e tecnologica e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree, previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra diplomi di laurea del pregresso ordinamento; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IN LIMINE SUI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

Con il ricorso introduttivo, gli istanti impugnavano gli atti, sopra specificati, a causa della loro esclusione dal concorso. Con i presenti motivi aggiunti, i ricorrenti ripropongono le medesime censure di fatto e di diritto in quanto affetta da:

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

ILLEGITTIMITA' DERIVATA:

FATTO

1. I ricorrenti hanno conseguito il diploma presso gli Istituti Tecnici professionali e commerciali e la posizione soggettiva di ciascun ricorrente è indicata nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	TIPOLOGIA DEL TITOLO	LUOGO E DATA DI CONSEGUIMENTO	CDC	REGIONE IN CUI SI CHIEDE L'INSERIMENTO
MANCUSO GIACOMA	DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE	16.7.1985 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G. ARCOLEO" DI CALTAGIRONE	A066	SICILIA
GARGALLO ELEONORA	DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE	16.07.1999 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "GIORGIO ARCOLEO" – CALTAGIRONE	A066	Sicilia
PANUCCIO SIMONA	Diploma Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore	15/07/1999 Istituto Tecnico Commerciale "Leonida Repaci"	A66	CALABRIA
MARASCO VINCENZO	Diploma di geometra	a.s. 1992/1993 I.T.C. PER GEOMETRI	A066	CALABRIA
GANGI SALVATORE	Diploma di ragioniere e perito commerciale	a.s.2000/2001 ITC B. Radice Bronte	A066	SICILIA
PUGLIESE LUCIA	Diploma di Analista Contabile ;	1997/98 Istituto Professionale e per il Commercio di Vibo Valentia	A066	CALABRIA
BRUCATO PIETRO	Diploma di ragioniere e perito commerciale	20/07/1998 Istituto Tecnico Commerciale G. Salerno di Gangi (PA)	A066	SICILIA

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 083273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

COGNOME E NOME	TIPOLOGIA DEL TITOLO	LUOGO E DATA DI CONSEGUIMENTO	CDC	REGIONE IN CUI SI CHIEDE L'INSERIMENTO
MORELLO GIOVANNI	DIPLOMA IN RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE	DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE I.T.C. FILIPPO RE CAPRIATA	A066	SICILIA
BORSELLINO LILIANA	Diploma in ragioneria e perito tecnico commerciale	15/07/1998 I.t.c.Giovanni XXIII Ribera	A066	SICILIA
SPOSARO GIUSEPPINA	Diploma di tecnico della gestione aziendale	9.7.1998 IPSSCT di Tropea	A066	CALABRIA
ALESCI GIUSEPPE	DIPLOMA IN RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE	A.S. 1987/88 ITC FILIPPO RE CAPRIATA	A066	SICILIA
VINCENTI ANTONIO	DIPLOMA IN RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE	RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE I.T.C. FILIPPO RE CAPRIATA	A066	SICILIA
RUGGIA ANTONIO	DIPLOMA PERITO TECNICO-COMMERCIALE	03/07/2002 I.I.S. "G. MARCONI" SIDERNO (R.C.)	A066	CALABRIA
ARMENTANO ANTONIO	Diploma in ragioniere e perito commerciale programmatore	Luglio 2009 Istituto Tecnico Statale Commerciale Amministrativo e Programmatori "Pitagora" Castrovillari	A066	CALABRIA
VINCENTI SERGIO	Diploma Di Ragioniere E Perito Commerciale	a.s. 1982/1983 I.T.C. Filippo Re Capriata	A66	SICILIA
DI LIBERTO SALVATORE	Diploma di Ragioniere e perito economico aziendale	08/07/2005 Istituto Tecnico Commerciale E Per Geometri Paritario "Michelangelo" - scordia	A66	SICILIA
FALCONE BRUNO	Diploma Di Ragioniere E Perito Commerciale	11/07/1995 ITCG "Galileo Galilei"	A-66	Sicilia
SPATA GIUSEPPINA	Diploma Di Ragioniere E Perito Commerciale	18/07/1995 Istituto Tecnico Commerciale Stenio Don Luigi Sturzo Marineo	A066	Sicilia

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 083273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

COGNOME E NOME	TIPOLOGIA DEL TITOLO	LUOGO E DATA DI CONSEGUIMENTO	CDC	REGIONE IN CUI SI CHIEDE L'INSERIMENTO
BORSELLINO GIUSEPPINA	Diploma Di Ragioniere E Perito Commerciale	15/07/1998 ITCG Giovanni Xxiii Ribera (AG)	A066	Sicilia
BORSELLINO VALERIA	Diploma Di Ragioniere E Perito Commerciale	15/07/1998 ITC Giovanni XXIII Ribera(AG)	A066	Sicilia
LENTINI FILIPPO	Diploma Di Geometra – Diploma Di Informatica E Telecomunicazioni	17/07/1995 – Itcg Giovanni Xxiii Ribera (Ag)	A066	Sicilia
CRISTOFALO CONCETTA	Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale	07/07/2006 I.T.C A.Lucifero	A66	CALABRIA
VIVIANO GIUSEPPE	Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale	31.07.2008 Istituto Tecnico Commerciale Paritario "A.Volta"	A066	Sicilia
MAGRO AUDENZIA	Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale	a.s. 1996/1997 ITC "DON CALOGERO DI VINCENTI"	A066	SICILIA

2. Gli istanti sono in possesso dei titoli di studio relativi a classi di concorso incluse nella Tabella A del D.m. n. 39 del 1998, classe A066 (recante “*Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica*”), richiamata dall’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 19 del 2016 (“*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”), e per le quali il MIUR **non ha mai attivato** i relativi percorsi abilitanti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1836 del 2016).
3. A causa della mancata possibilità di conseguire l’abilitazione, gli istanti sono oggi esclusi

dalla partecipazione al recente Concorso.

4. Com'è noto, infatti, il MIUR ha indetto l'ultimo Concorso per il reclutamento dei Docenti di Scuola Secondaria e da tale procedura sono stati ingiustamente esclusi i ricorrenti, non avendo essi potuto mai seguire alcun corso abilitante in quanto mai attivato.
5. Pertanto, i ricorrenti – che hanno ugualmente inviato la domanda cartacea per partecipare al concorso, entro i termini previsti dal bando (22 marzo 2018 ore 23.59, con successiva proroga al 26 marzo 2018 ore 14.00), nonostante l'impossibilità di accedere al sistema istanze online - insorgono contro i provvedimenti indicati in epigrafe ed esprimono le seguenti doglianze ai fini della propria partecipazione alla procedura concorsuale.

MOTIVI

I

Violazione del principio della effettività: il MIUR non ha mai attivato alcun percorso di abilitazione per le classi di concorso ITP A066, con la conseguenza di impedire ai docenti di partecipare <<effettivamente>> (CdS, Sez. VI, Ord. n. 4411/2016) ai corsi e, dunque, di partecipare al recente Concorso.

Il MIUR pretende dai ricorrenti lo svolgimento di una condotta che lo stesso ente ha reso impossibile esaudire: **violazione del principio di non contraddizione.**

**VIOLAZIONE E-O ERRONEA E-O FALSA APPLICAZIONE DLGS N. 59/2071-
VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DLGS N. 297/1994- VIOLAZIONE L.
N. 107/0215 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E
DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE DM N. 249/2010**

**– ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E
DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DI
COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI**

**– VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, OUALE
COROLLARIO DEI PRINCIPI DELLA BUONA FEDE E CORRETTEZZA –
VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST – ILLOGICITÀ MANIFESTA –
IRRAZIONALITÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON
ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO**

**TENETUR-ECESSO DI POTERE IN TUTTE LE FORME SINTOMATICHE –
VIOLAZIONE DEI DECRETI ISTITUTIVI**

**PERCORSI ABILITANTI – VIOLAZIONE DELLE PREMESSE DEL BANDO -
VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 244/2017 – VIOLAZIONE CDS,
SEZ. VI, ORD. N. 4411/2016).**

Il presupposto per conseguire l'abilitazione è che il MIUR attivi i corsi abilitanti.

La conseguenza logica è che se il MIUR non ha **mai** attivato i corsi abilitanti non è stato possibile per gli istanti conseguire l'abilitazione per la loro specifica classe di concorso.

La *ratio* di tale previsione è chiara: concedere effettivamente agli aspiranti docenti, interessati a svolgere la professione di insegnante - a prescindere dagli anni di precariato - la possibilità di conseguire l'abilitazione al fine di colmare il fabbisogno tramite la procedura del concorso, quale unico canale di reclutamento (l. n. 244/2017).

Ora, il MIUR non ha attivato i cicli di abilitazione per la classe di concorso dei ricorrenti. Tale inadempimento si registra anche per le classi affini alla A066 (ex A075-A076), dunque, A41 ovvero B16 e posti di sostegno.

Dalla condotta del MIUR, dunque, emerge subito un ingiusto restringimento del principio del ***favor participationis e della par condicio*** a causa della mancata attivazione dei corsi TFA in maniera funzionale, ossia in maniera utile da permettere concretamente a tutti gli interessati di avere la possibilità di svolgere l'ambito lavoro.

Tale problematica è stata già esaminata da Codesto Ill.mo TAR Lazio ed anche dal Consiglio di Stato (*ex plurimis* CdS, Sez. VI, Ord. n. 4411/2016). Lo scrutinio della vicenda è avvenuto in occasione dell'ultimo Concorso Docenti.

Il Consiglio di Stato ha infatti stabilito, in tale occasione, che: **“non risulta che il Giudice di primo grado abbia incontrovertibilmente assodato che i ricorrenti non li abbiano frequentati pur potendoli effettivamente fare”** (CdS, Sez. VI, Ord. n. 4411/2016).

Il punto fondamentale della predetta pronuncia risiede nell'inciso *“non li abbiano frequentati pur potendoli effettivamente fare”*. Invero, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno frequentato i corsi di abilitazione perché non erano nelle condizioni materiali di poterlo fare.

Pertanto, è l'<< **l'effettività della frequenza**>> l'elemento logico-giuridico che viene meno

nella fattispecie in esame, a causa dell'inadempimento del MIUR, e che impedisce ingiustamente la partecipazione dei ricorrenti al concorso, secondo le censurabili previsioni contenute nell'impugnato bando.

Il Consiglio di Stato ha altresì ritenuto in fattispecie identica che: *“Detta norma primaria, direttamente correlata a quella che disciplina lo svolgimento del **concorso** di cui trattasi (ossia*

l'art. 400 del medesimo D.Lgs. 297/1994**), dispone che “fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il **concorso** si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore” (**tra i quali ultimi rientra il caso degli I.T.P., di cui qui trattasi**). Tale norma è corretta espressione del generale principio per cui – pur allorché si richieda l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici “concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado” – **è (e deve essere) interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il predetto titolo abilitante all'esito di un percorso aperto all'accesso da parte di ogni interessato: ossia finché non sia stato possibile conseguire l'abilitazione nei modi “ordinari” (nei sensi predetti, ossia senza indirettamente postulare, né implicare, la necessità di un periodo di transito attraverso il precariato)” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 1067/2017).

Nonché, alla medesima conclusione si giunge a seguito della lettura costituzionalmente orientata della stessa normativa di cui al D.lgs. n. 59/2017.

In caso contrario, l'ordinamento violerebbe il “**principio di non contraddizione**”, in quanto pretenderebbe dai ricorrenti lo svolgimento di una prestazione che lo stesso ordinamento ha reso impossibile.

I provvedimenti impugnati, pertanto, non sono idonei a superare il brocardo secondo cui *ad impossibilia nemo tenetur*, e, dunque, l'ingiusto divieto del MIUR merita senz'altro di essere dichiarato illegittimo.

Peraltro, alla luce dei predetti pronunciamenti giurisdizionali sopra citati ed analizzati, si evince l'esistenza di un vero e proprio giudicato amministrativo, formatosi sulle medesime problematiche di diritto, e che il MIUR continua ad eludere. Con derivante violazione del dm

n. 249/2010, prima della cui entrata in vigore i ricorrenti hanno tutti conseguito il proprio titolo come riportato per ciascuno di essi in epigrafe.

Invero il MIUR, chiamato ad emanare un nuovo provvedimento, qual è quello oggetto della presente impugnazione, reitera i principi di merito già censurati in precedenti occasioni giurisprudenziali sopra menzionati.

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, riguardante cioè l'esclusione dal recente concorso dei docenti che versano nella medesima situazione dei ricorrenti A066, Codesto Ill.mo TAR del Lazio ha già sancito che “*per le quali i ricorrenti – in ciò non smentiti dall'amministrazione resistente- allegano non essere mai stati attivati i relativi percorsi abilitanti, che pertanto i ricorrenti devono essere ammessi in via cautelare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1836 del 2016)*” (cfr. TAR LAZIO, Sez. III bis, Ord. n. 1918/2018).

II

Il MIUR ha ingiustamente negato il valore abilitante del titolo dei ricorrenti: VIOLAZIONE DM n. 39/98 lett. c – VIOLAZIONE ART. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994
– VIOLAZIONE E-O FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE Dlgs n. 59/2017 – L.

**n. 107/0215 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 COST –
ECCESO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEL
FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO
EX ART 97 COST – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI CHE REGOLANO
I CONCORSI PUBBLICI – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DPR
19/2016 – DM 259/2017- VIOLAZIONE 18488 dell'11.12.2014 VIOLAZIONE DEI
REGOLAMENTI**

**ISTITUTIVI LE CLASSI DI CONCOROS ITP - Violazione delle premesse del
Bando – Violazione del Giudicato – Violazione Dlgs 1277/1948**

I ricorrenti, diplomati presso gli istituti tecnici commerciali e professionali, non hanno mai potuto partecipare ai corsi di abilitazione, in quanto il MIUR, per la classe di concorso A066 non mai ha indetto alcun ciclo di abilitazione.

La conseguenza è stata che i ricorrenti sono oggi esclusi dalla possibilità di partecipare al recente concorso.

Qualora il MIUR dovesse ritenere la classe A066 ad esaurimento o esubero, secondo le disposizioni contenute nell' impugnata tabella A del DPR 19/2016, al fine di rendere ancora spendibile il titolo posseduto degli istanti, i ricorrenti chiedono che la classe di concorso A066 venga considerata convertita o comprensiva su classi di concorso affini A41 e B16 e posti di sostegno, in modo che la partecipazione al concorso avvenga per tali materie, per le quali il MIUR non ha comunque attivato alcun percorso abilitante o che rientrano nella tabella C del DM 39/98 oggi tabella B del DPR 19/2016.

Invero, le classi di concorso relative alla tabella B di cui al DPR n. 19/2016, già DM n. 39/1998, oltre ad essere ancora attive sono anch' esse abilitanti all'insegnamento.

Come più volte statuito dalle già note sentenze di Codesto Ill.mo Collegio, ai sensi del Dm n. 39/98 *lett. c* si evince pacificamente come i diplomi ITP siano a tutti gli effetti abilitanti all'insegnamento (*ex plurimis* Sent. n. 9234/2017).

Il MIUR non ha perciò attuato il principio già sancito dalla nota giurisprudenza

amministrativa di Codesto Ill.mo Tar del Lazio e del Consiglio di Stato, secondo cui il titolo ITP: “consentiva

la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria” (ex plurimis Sent. n. 9234/2017; 11801/2017).

Il predetto principio giurisprudenziale rileva proprio nella parte in cui sancisce chiaramente come il titolo ITP consenta: “ la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria”.

In particolare, il MIUR non considera che l'Allegato C al D.M. n. 39/1998, ai sensi dell'art.2 del medesimo D.M. n.39/1998, permette l'accesso all'insegnamento degli insegnanti tecnico pratici le cui classi di concorso erano indicate nello stesso allegato C, ora confluite nel regolamento delle nuove classi di concorso n. 19 del 2016, tabella B.

I ricorrenti, dunque, insorgono contro l'esclusione dal bando, se l'esaurimento o esubero della classe A066 significhi anche impossibilità per essi istanti di partecipare alla recente procedura per classi affini anche quelle rientranti nelle tabelle c dm 39/98.

Dunque, allo scopo di evitare, che il titolo degli istanti non sia spendibile per il recente concorso, è necessario intendere la classe di concorso A066, ove dichiarata ad esaurimento o esubero, come classe comprensiva *mutatis mutandis* delle classi affini (A41 e B16 e posti sostegno).

Inoltre, la partecipazione al recente concorso, in ossequio al principio del *favor*, è giustificata per entrambe le classi dalla circostanza, già evidenziata nel precedente punto, che ha visto il MIUR non attivare regolarmente alcun ciclo di abilitazione.

Pertanto, la stessa nota 18488 dell'11.12.2014, che qui si intende violata aveva previsto la necessità di indire dei corsi di sostegno per la classe A066 (ex A075 A076) ne deriva che tale comportamento del MIUR risulta in contrasto con le sue stesse disposizioni e rende non spendibile il titolo a causa della propria condotta. L'impossibilità dunque dei ricorrenti di partecipare al concorso è imputabile al solo MIUR.

III

Il MIUR ha ingiustamente escluso i ricorrenti dalla partecipazione al Concorso, ma ha permesso la partecipazione degli iscritti in seconda fascia delle graduatorie di istituto o gae entro il 31 maggio 2017

ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME – ILLOGICITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE E- O ERRONEA – E-O FALSA APPLICAZIONE D.LGS. N. 59/2017 – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST- CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005CE – VIOLAZIONE DM. 38/1998 LETT. C– VIOLAZIONE E- O FALSA APPLICAZIONE TESTO UNICO SCOLASTICO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE T.U. SCUOLA – VIOLAZIONE ART 400 DLGS N. 297/1994 - VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO EX ART 97 COST – VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI ISTITUTI LE CLASSI DI CONCOROS ITP - VIOLAZIONE PREMESSE DEL BANDO – VIOLAZIONE DEL GIUDICATO- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI CHE REGOLANO I CONCORSI PUBBLICI – CONTRADDITTORIET'A DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI.

Per l'ennesima volta, dunque, il MIUR – in occasione del recente bando - elude i principi giurisprudenziali sopra sanciti ed esclude i ricorrenti da ogni forma di reclutamento di tipo concorsuale.

Peraltro, in maniera del tutto contraddittoria, il MIUR ha permesso la partecipazione al bando soltanto agli ITP inseriti in seconda fascia delle graduatorie di istituto entro il “31 maggio 2017”: cioè NESSUNO.

Tale previsione è assurda, illogica e discriminatoria. Invero, in questo modo il MIUR ha soltanto negato per l'ennesima volta il valore abilitante del titolo, in quanto nessun docente ITP poteva mai essere già iscritto nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto entro la data del 31 maggio 2017.

Va infatti evidenziato che il recente decreto di aggiornamento delle seconde fasce delle graduatorie di istituto è stato notoriamente emanato in data 01 giugno 2017, dunque, il giorno successivo a quello ritenuto ingiustamente valido dal MIUR ai fini dell'ammissione degli ITP al presente bando!

Ne deriva dunque un'ingiusta violazione anche del principio della par condicio tra docenti che aspirano alla stessa posizione professionale.

Non potrà di certo sfuggire come le condizioni ai fini della stabilizzazione lavorativa non saranno le stesse se il MIUR permetterà soltanto ad alcuni la spendibilità del proprio titolo. Peraltro, l'ammissione *ex officio* al concorso dei soli ITP inseriti in seconda fascia entro il 31 maggio 2017, comprese le classi di concorso dei ricorrenti, stride con la stessa logica del concorso riservato ai soli abilitati.

E infatti delle due l'una: o il titolo è abilitante, oppure non lo è. Ma non può di certo esserlo per taluni e non per altri. Dunque, se il titolo è per taluni abilitante - e non può non esserlo anche per gli altri, compresi i ricorrenti - allora l'esclusione di questi ultimi è certamente illogica.

Appare invece chiaro come l'intenzione del legislatore, espressa nel D.lgs. n. 59/2017, così come già accaduto con il Concorso del 2016, sia stata quella di ammettere alla procedura ad oggetto i docenti in possesso dell'abilitazione.

In particolare, il D.lgs. n. 59/2017 ha ritenuto opportuno garantire l'accesso al Concorso a quanti siano in possesso del titolo abilitante.

IV

Il MIUR restringe ingiustamente la platea dei candidati e limita l'affermazione del principio del merito e del *favor*.

VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FORME SINTOMATICHE – CONTRADDITTORIETÀ DEI COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI - VIOLAZIONE DM N. 249/2010 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – ERRONEA E-O FALSA E-O VIOLAZIONE DEL DLGS N. 59/2017 – DLGS 297/1994 - L. N. 107/2015 –

TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO –
VIOLAZIONE DELLA BUONA FEDE E CORRETTEZZA. - VIOLAZIONE DEI
PRESUPPOSTI DEL BANDO –VIOLAZIONE N. 107/2015 – VIOLAZIONE
DIRETTIVA CE 70/99
– VIOLAZIONE L. N. 244/20017 – VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005.

L'ingiusta compromissione del *favor participationis* è dunque la conseguenza patologica della condotta del MIUR.

Com'è noto, il principio del *favor participationis* rappresenta il principio da salvaguardare a fini concorsuali per la migliore tutela del merito ai sensi dell'articolo 97 Cost.

Dunque, l'ampliamento della platea dei ricorrenti, al fine di scegliere il c.d. "miglior funzionario", prevale dinanzi all'ingiusto restringimento dei concorrenti derivante dalla contestata condotta del MIUR.

Nel caso di specie accade che il *favor participationis* ingiustamente recede non perché gli istanti non abbiano conseguito il titolo abilitante, ma in quanto il MIUR non ha proceduto a riconoscere il valore abilitante di tale diploma.

Pertanto, assistiamo ad un ingiusto restringimento del *favor* a causa dell'inadempimento del MIUR, con derivante compromissione della sfera professionale dei ricorrenti.

Viceversa, l'ampliamento della platea, in collegamento con il principio del *favor* e della *par condicio*, non solo consegnerebbe il negato bene della vita ai ricorrenti, ma permetterebbe il migliore funzionamento della stessa pubblica amministrazione senza per questo comprimere il principio del merito. E infatti, alla luce della condotta ministeriale, la compromissione del *favor*, oltre a rivelarsi lesiva per i ricorrenti, non soddisfa neppure lo stesso interesse pubblico ex art. 97 Cost.

La fattispecie in esame vede dunque il merito inespresso, in quanto i ricorrenti non sono stati messi nelle condizioni di partecipare al recente concorso.

Con riferimento all' ingiusta esclusione dei ricorrenti, e l'ammissione degli abilitati all'estero senza il titolo di equipollenza e neppure iscritti in seconda fascia, gli istanti esprimono le seguenti doglianze.

DISPARITA' DI TRATTAMENTO – ILLOGICITA' MANIFESTA EX ART. 3 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST – VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTI E PROVVEDIMENTI

Un altro elemento da cui si evince l'illegittimità della condotta del MIUR, emerge dal fatto che la P.A. ha permesso negli articoli 3 e 4 del bando la partecipazione dei docenti abilitati all'estero

– senza il titolo di equipollenza - che entro il 31 maggio 2017, al pari del ricorrente, non erano iscritti nelle Seconde Fasce delle Graduatorie di Istituto.

– Ora, è evidente che tale *modus operandi* del MIUR non corrisponde affatto al canone costituzionale del buon andamento e della parità di trattamento. Nello specifico, non si comprende che senso abbia permettere la partecipazione al Concorso degli abilitati all'estero e non anche quella dei ricorrenti.

In entrambi i casi, infatti, nessun docente era comunque iscritto entro la data del 31 maggio 2017 nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

È perciò evidente come tale previsione del MIUR non risulta finalizzata alla realizzazione dell'interesse pubblico, quanto piuttosto mira a concretizzare un'assurda discriminazione tra docenti.

Ora, gli abilitati all'estero, il cui titolo non è stato ancora riconosciuto dal MIUR, sono in possesso del diploma conseguito presso i Paesi comunitari.

Pertanto, il MIUR restringe inutilmente la platea dei soggetti concorrenti, a danno dei docenti istanti, e prolunga un'assurda discriminazione tra docenti abilitati. Invero, alcuni di essi (abilitati all'estero senza equipollenza) sono ammessi al concorso; mentre altri, ossia i diplomati presso gli Istituti tecnici e professionali, compresi i ricorrenti, sono ingiustamente esclusi pur non essendo, per ragioni di forza maggiore, al pari dei primi,

nelle seconde fasce entro il 31 maggio 2017.

VI

VIOLAZIONE DIRETTIVA CE 70/99 – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE N. 36/2005 – VIOLAZIONE

ART. 2, COMMA 416, L. N. 244/2007 - VIOLAZIONE ART 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM- VIOLAZIONE ART. 22 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI – ECCESSO DI POTERE PER: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO - DISCRIMINAZIONE – ILLOGICITÀ MANIFESTA– PARZIALITÀ – TRAVISAMENTI DEI PRESUPPOSTI.

Escludendo i ricorrenti dalla possibilità di partecipare al concorso, il Miur tipizza il precariato. In altri termini, il precariato scolastico è diventato la regola generale delle relazioni di lavoro

per i docenti, mentre l'assunzione in ruolo è divenuta una mera e lontana eventualità concorsuale. Tale scelta non è di certo legittima, già solo perché viola il principio affermato dal diritto interno e comunitario secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce **la regola di ogni relazione lavorativa.**

Il Miur ha così ingiustamente invertito il tradizionale binomio “regola” ed “eccezione”, ove le graduatorie di istituto in seconda fascia oggi costituiscono la regola, mentre

l'immissione in ruolo la sola eccezione.

Va ribadito, ancora una volta, che la stabilizzazione rappresenta la principale modalità di reclutamento che permette la stipulazione di contatti a tempo indeterminato di lunga durata. L'esclusione dal concorso, per arbitrari motivi, che nulla hanno a che vedere con il merito, rappresenta un grave ed ingiustificato elemento di discriminazione e di disparità di trattamento!

L'impossibilità per i “precari” quindi di accedere agli incarichi di ruolo, e la possibilità ad essi concessa di inserirsi soltanto nelle graduatorie di istituto, rende ingiustamente il contratto a termine la regola generale delle relazioni di lavoro.

Tale risultato rappresenta una gravissima violazione tanto della **direttiva comunitaria n. 70/99**

- la quale sancisce come l'apposizione del termine è un'eccezione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che rappresenta il risultato a cui tutti gli ordinamenti nazionali devono ambire

– quanto alla **direttiva n. 36/2005** che sancisce l'equiparazione di un'esperienza a titolo formativo abilitante, mettendo sullo stesso piano tutti i possessori di titoli di studio validi allo svolgimento di una professione.

A ciò va aggiunto che tale comportamento determina la violazione di altri principi di rilevanza internazionale.

Tra questi si annovera **l'art. 136 del Trattato di Amsterdam (sottoscritto dall'Italia)**, in base al quale le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a termine, secondo il mercato del lavoro interno di ogni singolo paese, devono portare ad un miglioramento. Tale processo avverrà mediante il riavvicinamento di tali condizioni che costituisce un progresso.

Sul piano internazionale vale la pena annoverare anche **l'art. 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**, che sancisce come ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

VII

IN SUBORDINE

INCOSTITUZIONALITA' DEL DLGS. N. 59/2017 OVE OCCORRA L. N.

107/2017 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST

Qualora per assurdo si dovesse ritenere legittima la previsione contenuta nell'impugnato bando e si dovesse perciò negare l'interpretazione costituzionalmente orientata delle succitate disposizioni, dovrebbe essere scrutinata la legittimità costituzionale della norma di cui a d.lgs.

n. 59/2017, nella parte in cui esclude gli istanti dalla possibilità di partecipare al Concorso Semplificato.

Invero, il nostro ordinamento, ad impronta lavoristica, non tollera che la possibilità di

stabilizzare la propria posizione lavorativa possa valere per taluni e non per altri.

Si tratterebbe, infatti, di un'ingiusta discriminazione a danno dei ricorrenti, che verrebbero per sempre esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso Semplificato. È invece noto come la giurisprudenza costituzionale e comunitaria siano consolidate nel ritenere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenti la regola generale delle relazioni di lavoro. In particolare, ad essere violati risultano gli artt. 1,2,3,4,97 Cost. Invero, il D.lgs. n. 59/2018, da cui il bando trae origine, si limita a permettere la partecipazione al Concorso di quanti fossero iscritti in seconda fascia entro il 30 maggio 2017 o comunque abilitati a seguito dei corsi ordinari di abilitazione. Ma tale previsione deve necessariamente fare i conti con quanti, come gli istanti, ingiustamente non hanno potuto accedere all'inserimento nelle graduatorie entro la predetta data per cause ad essi estranee e riconducibili alle ingiuste scelte del MIUR.

VIII

PER L'ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DEL DIRITTO

Dei ricorrenti di partecipare al Concorso Semplificato per il reclutamento del personale Docente.

IX

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

– IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata partecipazione al Concorso ha come drastica conseguenza quella di sottrarre per sempre il bene della vita ai ricorrenti. Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quello in forma specifica, in quanto permette di consegnare al docente il bene della vita sottrattogli.

Nel caso in esame, dunque, ricorre **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del MIUR, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto.

Ricorre altresì **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta

oggettivamente sottratto il bene della vita. Si chiede, dunque, la partecipazione al concorso semplificato, quale forme di risarcimento in modalità specifica.

Qualora non fosse possibile la partecipazione per la classe di concorso A066, perché dichiarata esaurita o per altre ragioni, i ricorrenti possono essere risarciti ugualmente in forma specifica, attraverso la partecipazione al concorso per altre discipline affini alla A066 ovvero B14 ovvero A41 ovvero posti di sostegno o altro secondo giustizia, in modo da intendere detta disciplina comprensiva al suo interno delle altre discipline quantomeno attive e per le quali, ad ogni modo, il MIUR non ha neppure in questo caso avviato alcun ciclo di abilitazione, e valgono a tale fine le doglianze già sopra esposte.

In caso contrario, i ricorrenti ingiustamente patirebbero l'inadempimento del MIUR, il quale non ha attivato mai i corsi abilitanti per la predetta materia, con la conseguenza che il titolo degli istanti non servirebbe a nulla e verrebbe perciò privato di ogni contenuto professionale e lavorativo.

Pure in quest'ultimo caso ricorrerebbe dunque l'elemento soggettivo, stante la mancata attivazione dei corsi ordinari di abilitazione - condotta già sanzionata da parte della giurisprudenza amministrativa - oltre alla sottrazione del bene della vita da cui deriva l'elemento oggettivo.

In subordine, nell'interesse dei ricorrenti, si chiede la loro partecipazione alle prove suppletive- qualora i ricorrenti non dovessero concorrere, per le suddette classi di concorso, unitamente ai loro colleghi già ammessi alla procedura concorsuale. Le prove suppletive, quale modalità di risarcimento in forma specifica già sperimentata nel concorso del 2016, permetterebbero ai ricorrenti di sostenere il concorso in una seduta diversa da quella prevista dal bando e, dunque, di recuperare il bene della vita. In estremo subordine, qualora non fosse possibile neppure la partecipazione dei ricorrenti alle prove suppletive, e, comunque, non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, si chiede che venga disposta quantomeno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità.

X

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

STUDIO LEGALE Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
GALLERIA UGO BASSI N. 1- 40121- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46 – 73100- LECCE
VIA TOMMASEO N. 15- 73014- GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Secondo questa difesa, per così come è stato strutturato il presente concorso, non vi sono soggetti controinteressati in alcun senso giuridicamente rilevante. Invero, non si tratta di un concorso tradizionalmente inteso, poiché nessuno dei candidati verrebbe escluso, e quindi nessuno di essi perderebbe il bene della vita. Come pure riscontrato da Codesto Ill.mo Collegio, il concorso ad oggetto è in realtà una procedura semplificata, che, a prescindere dall'esito della prova, permetterà comunque l'accesso in graduatoria ai soggetti istanti. Ad ogni modo, qualora dovessero rinvenirsi soggetti controinteressati, stante la difficoltà di reperirli, uno ad uno, si chiede di essere autorizzati alla pubblicazione degli atti di interesse sul sito istituzionale del MIUR, quale procedura di notificazione mediante pubblici proclami.

Tanto premesso in fatto e in diritto, i ricorrenti come sopra rappresentati,

CHIEDONO

Nel merito: l'accoglimento del ricorso, dei presenti motivi aggiunti, e l'annullamento e/o nullità degli atti e provvedimenti impugnati nei limiti dell'interesse.

In ogni caso la condanna alle spese da distrarre a favore del sottoscritto procuratore. Si allegano entro i termini del codice, gli atti e i provvedimenti in via istruttoria.

Valore indeterminabile – pubblico impiego cu € 325.00.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 12.04.2019

Avv. Sirio Solidoro